

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

[notificata con il numero C(2003) 4961]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. La decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati⁽³⁾, modificata dalla decisione 2003/181/CE⁽⁴⁾, stabilisce una procedura per introdurre progressivamente dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per quanto riguarda i metodi di analisi utilizzati per rilevare le sostanze il cui uso non è autorizzato o è espressamente proibito nella Comunità.
- (2) A seguito del rilevamento di residui della sostanza farmacologicamente attiva verde di malachite, la cui utilizzazione nei medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti non è autorizzata nella Comunità, e del suo metabolita verde di leucomalachite in prodotti dell'acquacoltura, il livello da fissare per l'LMRR armonizzato per tale sostanza è stato concordato in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri.
- (3) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tale sostanza al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori nella Comunità.

- (4) La decisione 2002/657/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 4 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati per rilevare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate in detto allegato:

- a) cloramfenicolo;
- b) metaboliti di nitrofurano;
- c) medrossiprogesterone;
- d) verde di malachite.»

- 2) L'allegato II della decisione 2002/657/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17.

ALLEGATO

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

All'allegato II è aggiunta la riga seguente:

«Sostanza e/o metabolita	Matrici	LMRR
Somma di verde di malachite e di verde di leucomalachite	Carni dei prodotti dell'acquacoltura	2 µg/kg»